



**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**

**Coordinamento Nazionale**

**Ministero Interno**

Piazza del Viminale 1 - 00184 Roma tel. 06/46525905 fax 06/4871073

Sito web: [www.uil-interno.it](http://www.uil-interno.it) e-mail [interno@uilpa.it](mailto:interno@uilpa.it)

**CIRCOLARE N. 108**  
**del 9 DICEMBRE 2014**

**ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO**

Vi trascriviamo l'allegata circolare che indica le modalità necessarie per consentire a coloro che hanno usufruito di permessi ai sensi della Legge 104/92 o di congedi (Decreto Leg.vo 151/2001) per l'assistenza ai portatori di handicap nell'anno 2011 di essere collocati in pensione in deroga alla Legge Fornero.



# MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

OGGETTO: legge 10 ottobre 2014, n. 147 "Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico" (cd. salvaguardia); Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 27 del 7 novembre 2014.

E' stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 246 del 22 ottobre 2014, la legge 10 ottobre 2014, n.147 recante "*Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico*"(c.d. salvaguardia) in vigore dal 6 novembre 2014.

L'art. 2 della citata legge prevede le condizioni necessarie per l'applicabilità della normativa pensionistica previgente al *decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni nella legge 214 del 23 dicembre 2011* per quei lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere stati in congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 e per quelli che abbiano fruito dei permessi ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 (assistenza a familiari).

In merito, la norma stabilisce che il personale in argomento, deve perfezionare *i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 23 dicembre 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.*

In sintesi, i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente al 5 dicembre 2011 - giorno antecedente l'entrata in vigore della cd. "Riforma Fornero" (quote e 40 anni di servizio) - devono essere maturati entro il 6 gennaio 2016 ed il relativo trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge n. 147/2014 ( 6 novembre 2014).

A tal proposito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative, ha pubblicato la circolare numero 27 del 7 novembre 2014 con cui sono state individuate le modalità per presentare le istanze di accesso ai benefici in materia di salvaguardia, di cui alla legge in oggetto, in base alla residenza degli istanti, entro il 5 gennaio 2015, per attivare la procedura di salvaguardia.



# MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Alla luce di quanto esposto, il personale fruitore dei predetti benefici dovrà presentare, entro il 5 gennaio 2015, l'istanza di accesso alla procedura di salvaguardia alle competenti Direzioni Territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le predette Direzioni, secondo le direttive loro fornite, provvederanno, tramite apposite commissioni, all'esame delle istanze e rilasceranno le decisioni di accoglimento o di rigetto.

In caso di esito favorevole, le relative decisioni verranno trasmesse alle corrispondenti Direzioni provinciali delle sedi INPS. competenti. Verificata la presenza dei requisiti, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale comunicherà all'interessato l'avvenuto accoglimento. Sulla base di tale documento il personale interessato potrà accedere al collocamento a riposo entro il 6 gennaio 2016.

Invece, il destinatario di una eventuale decisione di rigetto potrà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, proporre istanza di riesame alla competente Direzione Territoriale del Lavoro.

Ciò premesso, si fa presente che la menzionata modifica legislativa interesserà un numero di dipendenti, nel limite massimo di 1.800, entro i limiti definiti di spesa il cui monitoraggio è affidato al predetto istituto previdenziale.

Si precisa, infine, che il personale, che abbia già presentato istanza di accesso al beneficio previsto per 2.500 lavoratori, di cui all'art. 11 *bis* della legge n. 124/2013, in possesso di un provvedimento di accoglimento da parte della competente Direzione Territoriale del Lavoro e rimasto escluso dal contingente numerico, non deve presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della salvaguardia in parola. L'I.N.P.S. provvederà d'ufficio ad individuare i soggetti aventi diritto a rientrare nel nuovo contingente di n. 1800 unità sulla base del criterio ordinatorio illustrato sul messaggio INPS n. 8881 del 19/11/2014.

Si prega di dare la massima diffusione della presente circolare al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.

La presente nota, insieme alla menzionata circolare n. 27 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al messaggio INPS. n. 8881, sono rinvenibili presso l'indirizzo <http://intrapersciv.interno.it>, nello spazio dedicato **INFOPENSIONI**.

IL DIRETTORE CENTRALE

Latini